



CONFINDUSTRIA
Bergamo

Evento

News del 29 Febbraio 2024

F-GAS. Pubblicato il nuovo Regolamento UE 2024/5 ore 14.30

Per info

Marta Paneroni
Tel. 035 275 261
m.paneroni@confindustriabergamo.it
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262
r.fiandri@confindustriabergamo.it

Allegati

[OJ_L_202400573_IT...](#)

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 febbraio 2024 è stato pubblicato [REGOLAMENTO \(UE\) 2024/573 L febbraio 2024](#) che modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.

Confindustria Bergamo, in collaborazione con Dekra Italia organizza un webinar gratuito di approfondimento **il giorno** r
relatrici Giuliana Galeotti e Federica Bosisio.

In prima lettura si segnala comunque che

- Il Regolamento si applica:
- ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli allegati I, II e III del Regolamento, da soli o come miscele contenenti
- ai prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento

Il Regolamento entrerà **in vigore l'11 marzo 2024**, ma per quanto riguarda la sua applicazione si segnalano le seguenti

- **dal 1° gennaio 2025** per le disposizioni riguardanti l'etichettatura e le informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature immesse sul mercato di idrofluorocarburi (art. 17 paragrafo 5) ;
- **dal 3 marzo 2025** per l'interconnessione del portale F-Gas con lo sportello unico dell'UE per le dogane per l'importazione (n. 952/2013 nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l'esportazione (articolo 20, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 21)
- **Dal 1° gennaio 2026:** è vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature a calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o inferiore a 2500 ;
- **Entro il 31 dicembre 2027**, gli obblighi di finanziamento (previsti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore (RAEE) includano anche finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione di apparecchiature a gas e che sono state immesse in commercio dopo l'entrata in vigore del Regolamento, di cui agli articoli 12 e 13)
- **Dal 1° gennaio 2032:** è vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature a refrigerazione (chillers (refrigeratori)). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o inferiore a 750

Si segnalano le seguenti novità:

- Nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite anche per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, e su apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non metropolitane, tram e aeromobili;
- Mantenimento dei Registri esistenti ed estensione dell'obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono assegnazione di una quota per l'immissione in commercio;
- Estensione degli obblighi di certificazione delle persone fisiche che svolgono interventi di installazione, manutenzione, smantellamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e va esteso anche alle imprese che svolgono gli interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smontaggio della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-gas da tali apparecchiature;
- Introduzione dell'obbligo di attestato alle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali e metropolitane, tram e aeromobili;
- I nuovi certificati e attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle div sostanze alternative agli F-gas, inclusi i refrigeranti naturali;